

L'ANALISI

Condono boomerang

L'ombra della Corte dei conti si allunga sull'Amministrazione finanziaria. La norma presente nella "manovra di ferragosto" che dispone la proroga dei termini per l'accertamento delle annualità aperte, per i contribuenti che hanno fruito dei condoni Iva, potrebbe diventare un pericoloso boomerang per l'Amministrazione: da almeno tre anni si è a conoscenza della possibilità di recuperare decine di miliardi di imposte evase, a carico di coloro i quali aderirono ai condoni, ma i termini per i relativi accertamenti nel frattempo sono decorsi.

Per comprendere a pieno la questione è necessario fare un passo indietro: con la finanziaria 2003 (legge 289/2002) e con quella 2004 (legge 350/2003) venivano approvate e poi prorogate le ultime misure di condono che interessavano tutte le imposte, inclusa l'Iva.

Nel luglio 2006, nell'ambito di una manovra correttiva sui conti pubblici, veniva introdotta la norma che dispone il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari previsti dal dlgs 74/2000.

Nel luglio 2008, la Corte di giustizia Ue pronunciava una dura condanna nei confronti dello Stato italiano per l'emanazione dei condoni Iva, in quanto rappresentano una «rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili», rinuncia che incide sul gettito comunitario, in quanto parte dell'Iva è destinata alle casse dell'Unione. In pratica, lo Stato veniva sanzionato per aver rinunciato a scovare l'evasione, ma lo aveva fatto con denaro in parte non proprio.

All'esito di tale pronuncia, la Corte di cassazione, con due note sentenza del settembre 2009 (la 20068 e 20069), procedeva a dichiarare l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare i condoni Iva per contrasto con le norme comunitarie.

Il combinato disposto delle suddette norme e sentenze rendeva pertanto accertabili numerose annualità ancora aperte: infatti nel 2009, con il raddoppio dei termini, si poteva accertare perfino l'anno d'imposta 2000.

Questi fatti erano da tempo ben noti agli addetti ai lavori, tanto che, sullo specifico punto, il direttore dell'Agenzia delle entrate, in una lettera aperta a un quotidiano nazionale di circa un anno fa, aveva chiarito che l'applicazione delle disposizioni aveva interessato soltanto 330 casi e che non si intendeva effettuare una riapertura generalizzata dei condoni.

Pertanto, l'Agenzia aveva scelto in piena coscienza di applicare la disposizione a soli 330 «fortunati», omettendo di procedere al recupero generalizzato di ben tre annualità oggetto di condono dalle quale si può ipotizzare si sarebbero potuti accertare, in maniera relativamente semplice, circa 180 miliardi di euro?

Con la sentenza della Consulta n. 247 del luglio 2011, che si è occupata specificatamente del problema del raddoppio dei termini di accertamento tributario, questa situazione ha trovato una definitiva disciplina e ha destato enorme clamore mediatico, nel momento in cui la Corte dei conti redarguiva l'Agenzia per le lentezze con cui procedeva al recupero dei 4 miliardi delle oblazioni per i condoni che ancora mancavano all'appello. È balzato così agli onori della cronaca che la partita poteva essere ben più rilevante. Ci si interroga, a questo punto, se a mancare all'appello siano ben più dei 4 «miseri» miliardi delle oblazioni e se vi siano delle responsabilità, visto che l'Amministrazione finanziaria, pur conoscendo la possibilità di procedere ad accertare i condonati, avendolo perfino fatto in taluni casi, ha lasciato che due delle tre annualità ancora aperte scadesero inesorabilmente.

Con la disposizione in manovra, il governo ha deciso di «metterci una pezza» per concedere all'Agenzia termini più ampi per i doverosi recuperi, ma alla Corte dei conti potrebbe non bastare.

Ovvio che non è detto che la proroga sia un buon affare, visto che se da un lato le cifre effettivamente recuperabili risultano inevitabilmente aleatorie, dall'altro i condonanti correranno senz'altro a chiedere i rimborsi delle somme pagate per un patto con lo Stato di cui non hanno mai goduto veramente e di cui lo Stato prende definitivamente atto con una propria disposizione legislativa.

Stefano Loconte

—© Riproduzione riservata—